


Guida alle agevolazioni e contributi per le persone con disabilità



ANNA MARIA DAPPORTO

**Assessore Politiche Sociali
Regione Emilia-Romagna**

Sono lieta di presentare la seconda edizione di questa guida informativa che Agenzia delle Entrate e Regione hanno voluto realizzare insieme per aiutare le persone con disabilità ed anziani non autosufficienti ad utilizzare al meglio le agevolazioni ed i contributi che i diversi settori della pubblica amministrazione mettono oggi a disposizione dei cittadini non autosufficienti di ogni età.

La mobilità, l'autonomia nell'ambiente domestico, l'indipendenza nelle attività della vita quotidiana sono aspetti fondamentali per la qualità della vita delle persone e sono pertanto uno dei principali obiettivi delle politiche sociali.

Il nostro obiettivo è offrire non soltanto prestazioni assistenziali, ma anche informazioni e competenze per riuscire a sostenere al meglio l'autonomia della persona ed anche il lavoro di cura dei famigliari, che sono due risorse fondamentali per l'intero sistema delle politiche sociali.

Già in occasione della prima edizione della guida abbiamo ricevuto da singoli cittadini e famiglie numerose richieste ed abbiamo potuto così constatare l'utilità di questo nostro lavoro.

Spero pertanto che anche in futuro la nostra guida possa continuare ad essere un utile strumento per quelle persone e famiglie che purtroppo si trovano ad affrontare difficili situazioni di salute e non autosufficienza.

CIRO DE SIO

**Direttore Regionale
Agenzia Entrate Emilia-Romagna**

Anche quest'anno si rinnova la collaborazione con la Regione Emilia-Romagna che dimostra da sempre interesse e sensibilità verso il tema dell'integrazione, tutela e assistenza alle persone svantaggiate. Il risultato della sinergia tra Regione Emilia-Romagna e Agenzia delle Entrate è rappresentato da questa guida che esce nel 2007 aggiornata con la più recente normativa fiscale e regionale.

Le detrazioni per figli a carico portatori di handicap, le agevolazioni per il settore auto, le detrazioni per il personale addetto all'assistenza, le disposizioni sulla realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche sono solo alcuni degli argomenti trattati. Infine, la nuova normativa sull'imposta di successione e donazione quando il trasferimento avviene a favore di un soggetto con handicap grave e un prospetto di sintesi completano la pubblicazione.

Il linguaggio semplice e l'esposizione sintetica rendono questa guida comprensibile anche ai "non addetti ai lavori" e l'intenzione è quella di darne la massima diffusione sul territorio emiliano-romagnolo, come già avvenuto per l'edizione del 2006.

L'assistenza e l'informazione al cittadino, infatti, soprattutto se rivolti a chi si trova in una posizione svantaggiata, caratterizzano da sempre la "mission" dell'Agenzia delle Entrate.

Aggiornata al 16 aprile 2007

SOMMARIO

1. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI	5
2. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO	7
2.1 Chi ne ha diritto	7
2.2 Per quali veicoli	8
2.3 La detraibilità ai fini IRPEF delle spese per i mezzi di locomozione	9
2.4 Le agevolazioni IVA	9
2.5 L'esenzione permanente dal pagamento del bollo	10
2.6 L'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà	11
2.7 La documentazione	11
2.8 L'adattamento del veicolo	11
3. CONTRIBUTI ED AGEVOLAZIONI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA MOBILITA' ..	12
3.1 I contributi per l'acquisto e l'adattamento di veicoli privati	12
3.2 Carburanti: il servizio per disabili dal benzinaiolo	13
3.3 Le tariffe di trasporto pubblico agevolato per anziani e disabili	13
4. LE ALTRE AGEVOLAZIONI	14
4.1 Maggiori sconti IRPEF per i figli portatori di handicap	14
4.2 Agevolazioni IRPEF per alcune spese sanitarie e i mezzi d'ausilio	14
4.3 Detrazione per gli addetti all'assistenza	16
4.4 L'aliquota IVA agevolata per ausili tecnici e informatici	17
4.5 Altre agevolazioni per i non vedenti	18
4.6 Eliminazione delle barriere architettoniche	18
4.7 Successioni e donazioni a favore di disabile grave	19
5. ANCHE A DOMICILIO I SERVIZI DELL'AGENZIA	19
6. CONTRIBUTI E SERVIZI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ADATTAMENTO DELLA CASA	20
6.1 Informazioni e consulenza per l'adattamento della casa	20
6.2 I contributi e i servizi di cui si può usufruire per l'adattamento dell'ambiente domestico	20
6.3 L'elenco dei Centri Provinciali per l'adattamento dell'ambiente domestico	21
QUADRO RIASSUNTIVO	22
PER SAPERNE DI PIU'	23
FORMULARI	25

1. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI

In questi ultimi anni le leggi emanate in materia tributaria si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi dei disabili, ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali per loro previste. La Legge Finanziaria per il 2007, nel sostituire la deduzione per i figli a carico con una detrazione d'imposta, ha previsto per il figlio portatore di handicap un importo maggiore (di 220 euro) di quello che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza dell'handicap. Lo stesso provvedimento ha introdotto una detrazione d'imposta in sostituzione della deduzione prevista in favore delle persone non autosufficienti che hanno sostenuto spese per remunerare gli addetti alla propria assistenza personale.

In base all'attuale normativa, le principali agevolazioni sono:

Per i figli a carico

- detrazione d'imposta, dal 1° gennaio 2007, per ogni figlio fiscalmente a carico di 800 euro (900 se minore di 3 anni). La detrazione d'imposta aumenta di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi della Legge 104/1992. Tali importi non sono fissi ma diminuiscono con l'aumentare del reddito conseguito nell'anno.

Per i veicoli

- Iva agevolata al 4%, senza limiti di importo, sull'acquisto dei mezzi di locomozione di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, o a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, sia nuovi che usati;
- possibilità di detrarre ai fini Irpef il 19% delle spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione di qualsiasi cilindrata (compresi gli autocaravan) nei limiti di un importo di 18.075,99 euro;
- esenzione permanente dal pagamento del bollo;
- esenzione dal pagamento delle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Le agevolazioni Irpef e Iva si applicano una sola volta nel corso di un quadriennio, salvo il caso in cui il primo veicolo beneficiario risulti cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Attenzione: Il comma 36 della Legge Finanziaria 2007 dispone che, limitatamente alle auto adattate alle ridotte o impedito capacità motorie, il riconoscimento delle agevolazioni fiscali è subordinato all'uso esclusivo o prevalente del veicolo a beneficio della persona disabile.

Il successivo comma 37 prevede la restituzione dei benefici fiscali riconosciuti in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito del veicolo entro i due anni successivi all'acquisto. La disposizione non si applica alle cessioni motivate dalla necessità di acquistare un nuovo veicolo per mutate condizioni dell'handicap.

Per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici

- possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici;
- Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici;
- possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest'ultime in modo forfetario) del cane guida per i non vedenti;
- possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordomuti.

Per l'abbattimento delle barriere architettoniche

- detrazione d'imposta del 36% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2007 per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Per le spese sanitarie

- possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.

Per l'assistenza personale

- possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare;
- detrazione d'imposta da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro per le spese pagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale, o a quella delle persone indicate nell'articolo 433 del Codice Civile, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Può beneficiare delle agevolazioni anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questi sia da considerare a suo carico ai fini fiscali, ossia abbia un reddito complessivo annuo inferiore a 2.840,51 euro. Ai fini del limite non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai non vedenti, ai sordomuti e agli invalidi civili. In questo caso il documento di spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o al familiare di cui questi risulti fiscalmente a carico.

Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese mediche generiche e di assistenza specifica, necessarie in caso di grave e permanente invalidità e menomazione, e quelle sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero, le quali sono deducibili dal reddito complessivo anche se sostenute per familiari non fiscalmente a carico.

2. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO

2.1 CHI NE HA DIRITTO

Sono ammesse alle agevolazioni fiscali per il settore auto le seguenti categorie di disabili:

SOGGETTI	CERTIFICAZIONE *	PARTICOLARITA'
1. non vedenti (persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo) e disabili affetti da sordità congenita o preverbale	<ul style="list-style-type: none"> Certificato di invalidità, rilasciato da una Commissione medica pubblica 	Non spettano le agevolazioni sull'acquisto di motocarrozette e motoveicoli. Non è prevista l'esenzione dalle imposte di trascrizione
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento	<ul style="list-style-type: none"> Certificato di handicap, con connotazione di gravità (art. 3 c.3 Legge 104/1992), rilasciato dalla Commissione medica di cui all'art. 4 della Legge 104/1992 Certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (Legge 18/1980 e 508/1988) emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla Legge 295/1990 	<p>La circolare 6 del 26/01/2001, ripresa dalle istruzioni alla compilazione della dichiarazione, precisa che per fruire delle agevolazioni sono necessari entrambi i certificati.</p> <p>Sono esclusi dalle agevolazioni i disabili intellettivi titolari di sola indennità di frequenza.</p> <p>Le persone con sindrome di Down possono essere dichiarate in situazione di gravità anche dal proprio medico di famiglia previa richiesta corredata dal cariotipo (esame del sangue che descrive l'assetto cromosomico)</p>
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati	<ul style="list-style-type: none"> Certificato di handicap, con connotazione di gravità derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una grave e permanente limitazione alla capacità di deambulazione (art. 3 c.3 Legge 104/1992), rilasciato dalla Commissione medica di cui all'art. 4 della Legge 104/1992 	Con riferimento ai disabili affetti dalla perdita di entrambi gli arti superiori l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 8 del 25/01/2007, ha precisato che possono essere accettati anche certificati rilasciati da una Commissione diversa da quella prevista dalla Legge 104/1992, purché indichino esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti	<ul style="list-style-type: none"> Certificato di invalidità, rilasciato da una Commissione medica pubblica in cui deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità (questa indicazione non è necessaria in caso di patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori) 	Il veicolo deve essere adattato alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile (anche se trasportato) è affetto. Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Si considera "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida

* Il possesso del certificato di handicap è uno dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali. Chi è già stato riconosciuto persona con handicap può presentare un'autocertificazione attestante le condizioni personali richieste per accedere alle agevolazioni fiscali.

2.2 PER QUALI VEICOLI

Le agevolazioni spettano per i seguenti veicoli:

- autovetture, autoveicoli e motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile
- autocaravan (limitatamente alla detrazione Irpef)
- motocarrozette

AUTOVETTURE (*)	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO (*)	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
AUTOVEICOLI SPECIFICI(*)	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
AUTOCARAVAN (*) (1)	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
MOTOCARROZZETTE	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
MOTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
MOTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) *Per non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l'asterisco*

(1) *Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%*

Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle "minicar" che possono essere condotte senza patente.

Attenzione: Il veicolo oggetto delle agevolazioni deve essere intestato al disabile stesso, se titolare di reddito proprio, o al familiare di cui risulti a carico.

2.3 LA DETRAIBILITA' AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE

Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare. Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli elencati nel paragrafo 2.2, usati o nuovi.

La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Per i non vedenti questo importo è comprensivo di quello di acquisto del cane guida. Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure, in alternativa, optare per la ripartizione in quattro quote annuali di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, se il primo veicolo beneficiato risulta precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato entro il quadriennio, spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

La detrazione, nei limiti sopra indicati, oltre che per l'acquisto di veicoli, spetta anche per:

- le riparazioni, escluse quelle di manutenzione ordinaria;
- le prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e l'acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento. Sono esclusi i costi di esercizio: carburante, lubrificante e premio assicurativo.

Se l'adattamento non è obbligatorio il relativo costo non deve essere computato nel limite di 18.075,99 euro. La spesa può comunque fruire della detrazione del 19% quale spesa sanitaria o mezzo d'ausilio (vedi paragrafo 4.2)

Come fruire dell'agevolazione Irpef

Per fruire della detrazione del 19% non occorrono particolari adempimenti. La spesa sostenuta deve essere indicata nel modello 730 (quadro E) o nel modello UNICO (quadro RP).

La documentazione relativa alla spesa sostenuta e la certificazione medica attestante l'invalidità devono essere conservate dal contribuente ed esibite agli uffici finanziari solo su richiesta.

2.4 LE AGEVOLAZIONI IVA

È applicabile l'Iva al 4%, anziché al 20%, sull'acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate e sull'acquisto contestuale di optional.

L'aliquota agevolata si applica oltre che per l'acquisto dell'autovettura anche per:

- l'acquisto contestuale di optional;
- le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, secondo le esigenze personali dei disabili;
- le cessioni di parti, pezzi staccati ed accessori "esclusivamente" e "strettamente" connessi alla realizzazione degli adattamenti.

L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui è fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati, anche se specificatamente destinati al trasporto di disabili.

L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA.

Come fruire dell'agevolazione Iva

Per ottenere l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata occorre produrre al Concessionario o Rivenditore la documentazione indicata al paragrafo 2.7.

Gli obblighi dell'impresa

L'impresa che vende veicoli con l'aliquota Iva agevolata deve:

- emettere fattura con l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della Legge 97/1986 e della Legge 449/1997, ovvero della Legge 342/2000 o della Legge 388/2000. Nel caso di importazione, gli estremi della legge 97/1986 devono essere annotati sulla bolletta doganale;
- comunicare all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, competente in ragione della residenza dell'acquirente, la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del concessionario.

La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita (e non quindi nel caso di effettuazione di prestazioni di adattamento) entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o della importazione.

2.5 L'ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO

L'esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo 2.2, con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelli diesel) e spetta sia quando l'auto è intestata al disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui è fiscalmente a carico. Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali).

In Emilia-Romagna e in Lombardia, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è estesa a tutte le persone nella situazione di handicap grave di cui alla Legge n. 104/1992, che potranno così godere dell'esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato ed indipendentemente dal tipo di disabilità,

purché in possesso del certificato di gravità rilasciato dalla commissione sanitaria presente in ogni ASL.

Come fruire dell'esenzione dal pagamento del bollo

Il primo anno, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato, occorre produrre, anche tramite raccomandata A.R., all'ufficio competente (Ufficio tributi dell'ente Regione ovvero, dove non istituito, l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate) la documentazione indicata nel paragrafo 2.7.

In Emilia-Romagna le richieste di esenzione devono essere indirizzate a:

Regione Emilia Romagna

Dir. Gen. Risorse Finanziarie e Strumentali

Via A. Moro 52 - 40127 Bologna

e vanno presentate presso gli Uffici Provinciali ACI o presso le Delegazioni ACI.

Se si possiedono più veicoli, l'esenzione spetta per uno solo; la targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che sia necessario rifare l'istanza.

Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l'auto viene venduta) l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.

N.B. Non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto all'esenzione dal bollo.

Adempimenti dell'Ufficio

Gli uffici che ricevono l'istanza sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico).

Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione.

2.6 L'ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA'

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione di non vedenti e disabili affetti da sordità congenita o preverbale), sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" di proprietà riguardante un'auto usata.

L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

2.7 LA DOCUMENTAZIONE

Le categorie di disabili, che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, devono presentare la seguente documentazione:

- certificazione attestante la condizione di disabilità (vedi tabella a pag. 7);
- ai soli fini dell'agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell'ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal PRA;
- nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile, fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione.

I disabili con ridotte o impedito capacità motorie, che hanno l'obbligo di adattare il veicolo, devono presentare anche:

1. **fotocopia della patente di guida "speciale"** o fotocopia del foglio rosa "speciale" (solo per i disabili che guidano). Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulti a carico;
2. ai soli fini dell'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell'acquisto di accessori, **auto-dichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti**;
3. **fotocopia della carta di circolazione**, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria.

2.8 L'ADATTAMENTO DEL VEICOLO

Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie l'adattamento del veicolo è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al PRA).

Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Gli adattamenti, che devono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano a titolo esemplificativo:

- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;

- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l'inse-diamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con an-nesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole;
- altri adattamenti non elencati, purché gli allesti-menti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un suo adattamento effettivo. Pertanto, non dà luogo ad "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

3. CONTRIBUTI ED AGEVOLAZIONI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA MOBILITA'

3.1 I CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'ADATTAMENTO DI VEICOLI PRIVATI

L'articolo 9 della Legge regionale 29/97 prevede contributi a favore delle persone disabili per l'acquisto o l'adattamento di autoveicoli privati.

Le domande devono essere presentate al proprio Comune di residenza entro il 1° marzo di ogni anno per spese effettuate nel corso dell'anno precedente.

I contributi possono riguardare:

- a) acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto** e desti-nato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con con-notazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della Legge 104/92;
- b) adattamento alla guida e/o al trasporto** di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di han-dicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della Legge 104/92;
- c) acquisto di un autoveicolo destinato abitual-mente alla mobilità** di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della Legge 104/92;
- d) adattamento alla guida di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona titolare di patente di guida delle cate-gorie A, B, o C speciali**, con incapacità motorie permanenti.

Le richieste di contributo non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente.

Sono ammissibili le richieste di contributo relative alle spese già effettuate.

Non è possibile presentare domande con preventivo di spesa.

Per spese effettuate nel corso dell'anno 2007 sarà possibile presentare domanda entro il 1° marzo 2008.

Per saperne di più è possibile rivolgersi ai servizi sociali del proprio comune o consultare il sito: www.emiliaromagnasociale.it alla voce "disabili".

3.2 CARBURANTI: IL SERVIZIO PER DISABILI DAL BENZINAIO

La Regione Emilia-Romagna ha promosso un nuovo servizio gratuito per permettere anche alle persone disabili di usufruire dello sconto sulla benzina previsto dal "fai da te".

Il servizio di rifornimento "assistito" è disponibile presso gli oltre 190 distributori di carburante che aderiscono all'iniziativa, riconoscibili da un apposito logo recante la scritta: **servizio "self-service post pay" assistito per persone disabili munite di contrassegno.**

Per accedere al servizio "Self-service post pay" la persona disabile deve esibire in modo visibile sul proprio veicolo il contrassegno invalidi - rilasciato dal Comune di residenza e già in possesso della maggior parte degli automobilisti diversamente abili.

L'elenco dei distributori di carburante suddiviso per provincia che forniscono il servizio si trova nel sito: www.emiliaromagnasociale.it alla voce "disabili".

3.3 LE TARIFFE DI TRASPORTO PUBBLICO AGEVOLATO PER ANZIANI E DISABILI

La Regione Emilia-Romagna e i Comuni favoriscono la mobilità e l'utilizzo dei trasporti pubblici locali (Autobus e Ferrovie regionali), mettendo a disposizione delle persone anziane e dei disabili, abbonamenti annuali agevolati che è possibile acquistare presso le Aziende locali di trasporto presenti nei Comuni della Regione.

Gli abbonamenti agevolati possono riguardare un percorso urbano, extraurbano o cumulativo (urbano + extraurbano) e sono venduti dall'Azienda di trasporto territorialmente competente a prezzi differenti in base al reddito della persona anziana o disabile.

Per ottenere l'abbonamento occorre rientrare nei limiti di reddito previsti dalla normativa regionale e, nel caso dei disabili, occorre anche documentare con un certificato la propria disabilità.

Le disposizioni per il periodo 2005-2007 sono nella Delibera di Giunta n. 221, pubblicata sul BUR n. 51 del 16 marzo 2005.

Per saperne di più è possibile rivolgersi alle aziende locali di trasporto presenti nei Comuni o consultare il sito: www.emiliaromagnasociale.it alla voce "disabili".

4. LE ALTRE AGEVOLAZIONI

4.1 MAGGIORI SCONTI IRPEF PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

Dal 1° gennaio 2007, la deduzione per figli a carico è stata sostituita dalle seguenti detrazioni d'imposta:

FIGLIO DI ETÀ INFERIORE A 3 ANNI		900 EURO
FIGLIO DI ETÀ SUPERIORE A 3 ANNI		800 EURO
FIGLIO PORTATORE DI HANDICAP	inferiore a 3 anni	(900+220) 1.120 EURO
	superiore a 3 anni	(800+220) 1.020 EURO
Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo		

Le detrazioni sopra indicate non sono fisse ma diminuiscono man mano che aumenta il reddito. Per determinare l'importo effettivamente spettante, è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$95.000 - (\text{reddito complessivo}) / 95.000$$

Se il risultato che si ottiene da tale calcolo è:

- pari a zero, negativo o uguale ad 1 la detrazione non spetta;
- maggiore di 0 e minore di 1, la detrazione spetta parzialmente. Si calcola moltiplicando le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali). In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato sia al numeratore che al denominatore di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo (ad esempio 125.000 per tre figli).

Esempio:

Contribuente con figlio portatore di handicap, di età superiore a 3 anni, a carico al 100% con un

reddito complessivo nel 2007 di 30.000 euro.

$$1.020 \times [(95.000 - 30.000)/95.000] = 1.020 \times 0,6842 = 697,88$$

Attenzione: Le detrazioni per i figli non si possono più ripartire liberamente tra i genitori. È prevista, infatti, la ripartizione al 50% della somma spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

- se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50 per cento;
- quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione, questa è assegnata per intero all'altro genitore.

In quest'ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che fruisce per intero della detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione utilizzata.

4.2 AGEVOLAZIONI IRPEF PER ALCUNE SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO

Le spese mediche generiche (es. prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Si considerano di "assistenza specifica" le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, sempreché esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professio-

nale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari, indipendentemente dal fatto che il disabile sia fiscalmente a carico.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Le spese sanitarie specialistiche (es. analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico. Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19%, per l'intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per:

- trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro);
- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% di cui all'art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per ristrutturazioni);
- trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;

- sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/1992. Sono tali ad esempio le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

- all'accompagnamento;
- alla deambulazione;
- al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Dal 2002 è prevista la detrazione del 19% anche per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della Legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato.

Per poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta.

La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopra indicate spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

Spese sanitarie sostenute dal familiare per particolari patologie

Il contribuente che, nell'interesse di un familiare titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono riguardare anche i disabili) come cardiopatie, allergie o trapianti, può considerare onere detraibile dall'Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare stesso.

In questo caso, l'ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente pari a 6.197,48 euro.

La documentazione da conservare

Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 104/1992, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone a loro equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 104/1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla Legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità. Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze), per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare:

- **per le protesi**, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria, abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la presta-

zione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata;

- **per i sussidi tecnici e informatici**, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante, attestante che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/1992.

4.3 DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA

La Finanziaria 2007 ha trasformato in detrazione d'imposta la precedente deduzione per le spese pagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale, o a quella delle persone indicate nell'articolo 433 del Codice Civile, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Dal 1° gennaio 2007, queste spese sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro (riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza).

Nell'ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

La detrazione compete a condizione che il reddito complessivo non superi 40mila euro e non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

Qualche chiarimento

Le persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Sono considerate tali coloro che non sono in grado,

ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Accertamento dello stato di non autosufficienza.

La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione non compete, ad esempio, per l'assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

La documentazione. Per fruire della detrazione le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

4.4 L'ALIQUTA IVA AGEVOLATA PER MEZZI D'AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

L'aliquota agevolata per i mezzi di ausilio

Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% ai seguenti beni:

- protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, ecc., ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione);
- apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi

da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;

- poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie;
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

L'aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici

Si applica l'aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della Legge n. 104/1992.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati.

Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

a) facilitare

- la comunicazione interpersonale
- l'elaborazione scritta o grafica
- il controllo dell'ambiente
- l'accesso all'informazione e alla cultura

b) assistere la riabilitazione.

La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici

Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;

- certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di un'invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

4.5 ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

In favore dei non vedenti sono state introdotte le seguenti agevolazioni:

- **Detrazione dall'IRPEF del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida.**

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico.

- **Detrazione forfettaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida.**

La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfettaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

Aliquota Iva agevolata del 4%

L'agevolazione è prevista per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.

L'applicazione dell'aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio

e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.

4.6 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Fino al 31 dicembre 2007 è possibile fruire della detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio.

Rientrano tra queste, le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche ossia le opere atte a favorire la mobilità interna ed esterna della persona portatrice di handicap, realizzabili sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e relative pertinenze. Sono tali, ad esempio:

- la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi interni ed esterni);
- il rifacimento o l'adeguamento degli impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici);
- l'installazione di pedane sollevatrici, scivoli, servoscale, ascensori e montacarichi.

La detrazione spetta, inoltre, sugli interventi relativi alla realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104. La detrazione del 36% per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36%.

Si ricorda che la detrazione del 36% è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.

Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad

esempio, l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.

Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l'altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.

Tutte le opere devono essere conformi alle specifiche tecniche previste dalla Legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (ad esempio i pavimenti antisdrucciolo devono essere realizzati con i coefficienti di attrito previsti dalla Legge 13/1983), in caso contrario, non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Il diritto alla detrazione spetta, secondo le regole vigenti, se gli stessi interventi possono configurarsi interventi di manutenzione ordinaria (sulle parti condominiali) o straordinaria.

Per le prestazioni di servizi relative all'appalto dei lavori in questione, è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20%.

4.7 SUCCESSIONI E DONAZIONI A FAVORE DI DISABILE GRAVE

La Legge 286/2006 e la Finanziaria 2007 hanno ripristinato l'imposta di successione e donazione.

Le aliquote da applicare alla base imponibile, uguali per entrambe le imposte, si differenziano in base al grado di parentela degli eredi o dei donatari.

In particolare, sul valore complessivo dei beni trasferiti, si applicano le seguenti aliquote:

- 4% per coniuge e parenti in linea retta, con franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario;
- 6% per fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 euro per ciascun beneficiario
- 6%, senza franchigia, per gli altri parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta, nonché gli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8% per tutti gli altri soggetti.

Se il beneficiario del trasferimento è una **persona portatrice di handicap** (riconosciuto *grave* ai sensi della Legge 104/92), la franchigia è elevata a 1.500.000 euro.

5. ANCHE A DOMICILIO I SERVIZI DELL'AGENZIA

L'Agenzia delle Entrate ha attivato un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità, impossibilitati a recarsi presso gli sportelli degli Uffici o che hanno comunque difficoltà ad utilizzare gli altri servizi di assistenza dell'Agenzia delle Entrate.

Per il contribuente i vantaggi immediati di questa iniziativa sono due: evitare code agli sportelli e, allo stesso tempo, ricevere presso il proprio domicilio assistenza fiscale da parte di funzionari qualificati.

I contribuenti che intendono avvalersi del servizio possono rivolgersi alle Associazioni che operano nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità, ai servizi sociali degli enti locali, ai patronati o eventualmente ai coordinatori del servizio delle Direzioni Regionali dell'Agenzia.

Le associazioni e gli enti interessati, che vogliono svolgere un ruolo di collegamento fra i contribuenti e l'Agenzia dovranno accreditarsi presso i coordinatori di ciascuna Direzione Regionale.

Informazioni aggiornate sul servizio di assistenza domiciliare, si possono conoscere consultando il sito Internet www.agenziaentrate.gov.it alla sezione "Regioni - Assistenza dedicata".

Resta ferma la possibilità di ottenere informazioni e chiarimenti rivolgendosi ai Centri di assistenza telefonica, che rispondono al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13, ovvero direttamente agli sportelli degli Uffici locali dell'Agenzia.

6. CONTRIBUTI E SERVIZI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ADATTAMENTO DELLA CASA

6.1 INFORMAZIONI E CONSULENZA PER L'ADATTAMENTO DELLA CASA

Esistono una serie di risorse e di opportunità per rendere la casa più accessibile e migliorare la qualità della vita al proprio domicilio: interventi strutturali, automazioni, arredi personalizzati, ausili per il controllo ambientale.

Gli adattamenti necessari alla propria abitazione vanno valutati con cura: prima di effettuare delle spese è bene chiedere un parere ad un esperto per conoscere tutte le possibili soluzioni e per informarsi sulle agevolazioni ed i contributi eventualmente previsti.

La Regione Emilia Romagna ha attivato in collaborazione con i Comuni capoluogo di provincia un servizio di informazione e consulenza ai cittadini sui prodotti e gli ausili presenti sul mercato, sui servizi e le opportunità offerte dai diversi soggetti presenti sul territorio per riorganizzare gli spazi interni, rimuovere o superare gli ostacoli ambientali e le barriere architettoniche, studiare accorgimenti e soluzioni per facilitare le attività di ogni giorno, accedere ai contributi e alle agevolazioni fiscali.

In tutte le province è a disposizione un Centro di informazione e consulenza per l'adattamento dell'ambiente domestico che può aiutare il cittadino anziano o disabile a trovare la soluzione più idonea ai propri bisogni.

6.2 I CONTRIBUTI E I SERVIZI DI CUI SI PUÒ USUFRUIRE PER L'ADATTAMENTO DELL'AMBIENTE DOMESTICO

Eliminazione barriere architettoniche

La Legge 9 gennaio 1989 n.13 prevede contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati ove hanno residenza abituale persone con disabilità, con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio o persone non vedenti.

La domanda deve essere presentata, prima di effettuare la spesa, al sindaco del Comune in cui si trova l'immobile entro il 1° marzo di ogni anno, allegando un preventivo ed un certificato medico.

Per avere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici Tecnici o ai Servizi sociali del proprio Comune oppure consultare il sito:

www.handylex.org

Fornitura ausili, ortesi e protesi

A favore di particolari categorie di beneficiari e per gli ausili, ortesi e protesi indicati nel *Decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1999, n. 332* è prevista la fornitura a carico dell'ASL di residenza. A tal fine è necessaria una prescrizione redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale ed un'autorizzazione alla fornitura del dispositivo rilasciata dall'ASL di residenza. Prima di effettuare la spesa è pertanto necessario rivolgersi al proprio Medico o all'Ufficio Assistenza Protesica dell'Azienda ASL di residenza.

Per saperne di più: **Numero Verde Servizio Sanitario Regionale 800.033.033.**

Contributi per l'acquisto di ausili ed attrezzature

La Legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 prevede contributi del 50% sulla spesa sostenuta per acquistare ausili, attrezzature, arredi personalizzati ed attrezzature informatiche per la casa (art. 10). Per presentare domanda occorre possedere il certificato di handicap grave di cui all'articolo 3 comma 3 della Legge 104/92. I contributi devono riguardare inter-

venti non finanziati da altre leggi (ad es. Legge 13/89 e DM 332/99), escluse le agevolazioni fiscali.

La richiesta può essere presentata presso il Comune di residenza entro il 1° marzo di ogni anno per spese effettuate nel corso dell'anno precedente.

Per saperne di più è possibile rivolgersi ai Servizi sociali del proprio Comune o consultare:

www.emiliaromagnasociale.it alla voce "disabili"

6.3 L'ELENCO DEI CENTRI PROVINCIALI PER L'ADATTAMENTO DELL'AMBIENTE DOMESTICO

<p>BOLOGNA</p> <p><i>Sportello informativo:</i> c/o CRH Comune di Bologna Viale Vicini, 20 40122 Bologna BO caad@comune.bologna.it tel. 051-2194353 fax 051-204354</p> <p><i>Consulenze tecniche (su appuntamento):</i> c/o Ausilioteca AIAS Bo Corte Roncati Via Sant'Isaia, 90 40123 Bologna BO</p>
<p>CESENA</p> <p>Sede distretto di Cesena: c/o Informa Handicap - Ospedale Bufalini Viale Ghirelli, 286 47023 Cesena FC caadcesena@ausl-cesena.emr.it tel. 0547-352789 -fax 0547-352789</p> <p>Sede distretto Rubicone: c/o Comune di Savignano sul Rubicone Piazza Borghesi, 9 47039 Savignano sul Rubicone FC caadcesena@ausl-cesena.emr.it tel. 0541-809686 (givedì 14.30-16.30)</p>
<p>PARMA</p> <p>c/o Agenzia Disabili - Comune di Parma Largo Torello de Strada, 11/a - 43100 Parma PR centro.adattambiente@comune.parma.it tel. 0521-031999 - fax 0521218893</p>
<p>PIACENZA</p> <p>c/o AIAS - Via Colombo, 3 29100 Piacenza PC infohandicap@yahoo.it tel. 0523-593604 - fax 0523-609514</p>

FORLÌ

c/o Servizio Protesi e Ausili AUSL di Forlì
Ospedale "Pierantoni", pad. Allende
Via Carlo Forlanini, 34
47100 Forlì FC
info.caad@comune.forli.fo.it
tel. 0543-731810 - fax 0543-731887

FERRARA

c/o Centro H
Via Ungarelli, 43
44100 Ferrara FE
info@centrohfe.191.it
0532-903994 0532-903994

MODENA

c/o Casa Solidarietà
Via S. Caterina, 120/3 - 41100 Modena MO
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-13.00
ricevimento previo appuntamento
centro.primolivello@comune.modena.it
059-2033837
Numero Verde 800 567772 fax 059-2033835

REGGIO EMILIA

c/o Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche
Via Franchetti, 7
42100 Reggio Emilia RE
criba@centro-regionale-accessibilita.it
tel. 0522-436128 - fax 0522-436186

RIMINI

c/o Azienda USL
Via Coriano, 38
47900 Rimini RN
caadrimini@comune.rimini.it
0541-707568 0541-707215

RAVENNA

Sede di Ravenna:

Via Fiume Abbandonato, 134
48100 Ravenna RA
casaamica@comune.ravenna.it
tel. 0544-286629 - fax 0544-286398

Sede di Faenza:

Via Degli Insorti, 2
48018 Faenza RA
rosalba.emiliani@comune.faenza.ra.it
tel. 0546-691832/34 - fax 0546-691809

Sede di Lugo:

Via G. Garibaldi, 62
48022 Lugo RA
casaamica@comune.ravenna.it
Tel. 0545-38510 - fax 0545-38396

QUADRO RIASSUNTIVO

A – disabile in senso generale B – portatori di handicap grave, non vedenti, sordomuti, portatori di handicap psichico o mentale C – disabile con ridotte o impedite capacità motorie D – qualsiasi contribuente	SOGGETTI	IVA 4%	DETRAZIONE 19%	DETRAZIONE FISSA	DEDUZIONE
Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato	B, C	sì	sì	=	=
Prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento	C	sì	sì	=	=
Spese per riparazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione	B, C	no	sì	=	=
Spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento	A	sì	sì	=	=
Acquisto di sussidi tecnici e informatici (ad esempio: computer, fax, modem o altro sussidio telematico)	A	sì	sì	=	=
Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.	A	=	=	=	sì
Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero	A	=	=	=	sì
Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana in istituti di assistenza e ricovero	D	=	Per l'importo che eccede € 129,11	=	=
Acquisto o affitto di protesi sanitarie ovvero di attrezzature sanitarie	D	Sì (per i soggetti A)	Per l'importo che eccede € 129,11	=	=
Prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche, trapianto di organi.	D	=	Per l'importo che eccede € 129,11	=	=
Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381	B	=	sì	=	=
Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare (fino a 1.549,37 euro)	D	=	=	=	sì
Spese sostenute per l'acquisto del cane guida	(*)	=	sì	=	=
Spese di mantenimento per il cane guida	(*)	=	=	Pari a € 516,46	=

(*) L'agevolazione spetta solo ai non vedenti

PER SAPERNE DI PIU'

D.P.R. 24 ottobre 1998, n. 403, (G.U. n. 275 del 24 novembre 1998) riguardante le norme di semplificazione della documentazione amministrativa, come modificato dal testo Unico sull'autocertificazione approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42)

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) artt. 10, 12, 15 (S.O. alla G.U. del 31 dicembre 1986, n. 302)

Legge 28 febbraio 1997, n. 30, conversione in legge, con modificazione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria pubblica per l'anno 1997 (comma 1, art. 1 e comma 9, art. 21)

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8 (S.O. 255 alla G.U. del 30 dicembre 1997, n. 302) Decreto Ministeriale - Ministero delle finanze - 14 marzo 1998 (determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap)

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 39, riguardante la facoltà di autocertificazione da parte del disabile, delle proprie condizioni personali (S.O. n. 210/L alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 1998)

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 6 comma 1, lettere e) e g) (S.O. n. 227/2 alla G.U. 27 dicembre 1999 n. 302)

Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 50 (S.O. alla G.U. del 25 nov. 2000, n. 276)

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, artt. 30, comma 7, 31 comma 1, 81 comma 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2000, n. 302)

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 2, commi 1 e 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2001, n. 301)

Legge 1 agosto 2003, n. 200, art. 1 bis, comma 1 (G.U. del 2 agosto 2003, n. 178)

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005, pubblicata sulla G.U. n. 306 del 31/12/04, S.O. n. 192), art. 1, comma 349

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006 n°248

Legge 26 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007, pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/06, S.O. n. 244) art. 1, commi 36 e 37

Istruzioni per la dichiarazione dei redditi (mod. Unico Persone Fisiche e mod. 730)

Circolari n. 186/E del 15 luglio 1998, n. 197/E del 31 luglio 1998, n. 74/E del 12 aprile 2000, n. 207/E del 16 novembre 2000, n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 6/E e 7/E del 26 gennaio 2001, n. 13/E del 13 febbraio 2001, n. 46 dell'11 maggio 2001, n. 55/E del 14 giugno 2001, n. 72/E del 30 luglio 2001, n. 2/E del 3 gennaio 2005, n. 15/E del 20 aprile 2005, n. 15 del 16 marzo 2007; risoluzioni n. 113/E del 9 aprile 2002, n. 169/E del 4 giugno 2002, n. 306/E del 17 settembre 2002, n. 117/E dell'8 agosto 2005, n. 66/E del 16 maggio 2006, n. 4 del 17 gennaio 2007, n. 8 del 25 gennaio 2007, n.15 del 16 marzo 2007

Formulari

ACQUISTO DI AUTO NUOVA CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

IN CARTA LIBERA

Autocertificazione sottoscritta dal disabile

Il(la) sottoscritt., nat .. il.../.../..... a (prov.)
codice fiscale residente a.....
in via
ai fini dell'acquisto agevolato del veicolo targato

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000
(Testo unico sull'autocertificazione):
(barrare le ipotesi che ricorrono cancellando le altre)

- di essere non vedente (o sordomuto) come risulta dalle certificazioni rilasciate da Commissioni mediche pubbliche di accertamento;
- di essere pluriamputato o con grave limitazione della capacità di deambulare, affetto da handicap grave di cui al comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104/92, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ASL;
- di essere disabile psichico o mentale (di gravità tale da fruire dell'indennità di accompagnamento) affetto da handicap grave di cui al comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104/92, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ASL;
- che nel corso dei quattro anni anteriori alla data del(1) non è stato acquistato altro veicolo con lo stesso tipo di agevolazione;
- di essere, in quanto possessore di reddito lordo non superiore a euro 2.840,51, fiscalmente a carico del familiare di seguito indicato, secondo quanto risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi da questi presentata (articolo 46, lettera o), del D.P.R. n. 445/2000, Testo unico sull'autocertificazione).

Nome del familiare codice fiscale

Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'articolo 43 dello stesso T.U.

Luogo e Data

Firma del/la disabile *
.....

(1) Indicare la data di immatricolazione dell'autovettura.

(*) Per il disabile mentale o psichico interdetto la firma va apposta dal tutore.

ACQUISTO DI AUTO NUOVA ADATTATA CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

IN CARTA LIBERA

Autocertificazione sottoscritta dal disabile

Il(la) sottoscritt.,, nat .. il.../.../..... a (prov.)
 codice fiscale residente a.....
 in via
 ai fini dell'acquisto agevolato del veicolo
 (adattato e/o con cambio o frizione automatica) targato,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000

(Testo unico sull'autocertificazione):

(barrare le ipotesi che ricorrono cancellando le altre)

- di essere affetto da patologia riguardante gli arti inferiori comportante ridotte o impedito capacità motorie permanenti ma non da handicap grave di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge n.104/92, così come risulta dalle certificazioni a suo tempo rilasciate dagli uffici pubblici competenti, comprese le Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dalla legge n. 104/92, come quelle di invalidità civile, per lavoro o di guerra;
- che nel corso dei quattro anni anteriori alla data del(1) non è stato acquistato altro veicolo con lo stesso tipo di agevolazione;
- di essere, in quanto possessore di reddito lordo non superiore a euro 2.840,51, fiscalmente a carico del familiare di seguito indicato, secondo quanto risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi da questi presentata (articolo 46, lettera o), del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico sull'autocertificazione).

Nome del familiarecodice fiscale

Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'articolo 43 dello stesso T.U.

Firma del/la disabile *

Luogo e Data

(1) Indicare la data di immatricolazione dell'autovettura.

(*) Per il disabile mentale e psichico interdetto la firma va apposta dal tutore.

ACQUISTO CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DI SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

IN CARTA LIBERA

Autocertificazione sottoscritta dal disabile (1)

Il(la) sottoscritt.,, nat .. il.../.../..... a (prov.)
codice fiscaleresidente a,
in via,
ai fini dell'acquisto agevolato di sussidi tecnici ed informatici,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000
(Testo unico sull'autocertificazione):
(barrare l'ipotesi che ricorre cancellando le altre)

1) che è stat... riconosciuto... disabile ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/92, con una invalidità funzionale permanente di tipo:

- motorio
- visivo
- uditivo
- del linguaggio

2) che gli/le è stata rilasciata specifica prescrizione autorizzativa da parte del medico specialista della ASL di appartenenza attestante il collegamento funzionale tra la menomazione di cui sopra e l'acquisto di un:

- computer
- modem
- fax
- altro

Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'articolo 43 dello stesso T.U.

Firma del/la disabile

Luogo e Data

.....

(1) L'autocertificazione può essere utilizzata in presenza di certificazioni mediche già rilasciate e al fine di facilitare la documentazione del diritto all'agevolazione, quando non ci si vuol privare dell'originale o quando quest'ultimo è già stato consegnato a un ufficio o a un precedente rivenditore di beni agevolati.